



Berna,

Ai Governi cantonali

Revisione della Convenzione di Lugano Avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello dell'economia, le facoltà di giurisprudenza delle università svizzere e altre cerchie interessate. La procedura di consultazione si concluderà il **12 settembre 2008**.

Per la Svizzera la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è in vigore dal 1° gennaio 1992. Insieme alla convenzione parallela di Bruxelles del 27 settembre 1968, che ha quasi lo stesso tenore, ha migliorato notevolmente la certezza del diritto nel commercio transfrontaliero all'interno dell'UE e dell'AELS, istituendo regole di competenza uniformi e un sistema efficiente per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni dell'estero.

Certe difficoltà nell'applicazione del diritto, ma anche nuove tendenze, quali lo scambio elettronico transfrontaliero di corrispondenza commerciale, e il desiderio di rendere più efficienti le procedure di riconoscimento ed esecuzione, hanno creato la necessità di procedere ad adattamenti e quindi alla revisione delle due convenzioni parallele. Il progetto di revisione negoziato in comune è già stato messo in atto dall'UE nell'ambito dei rapporti tra gli Stati membri, sotto forma di regolamento CE (entrato in vigore il 1o marzo 2002). Il contenuto della Convenzione di Lugano revisionata, firmata il 30 ottobre 2007, corrisponde in larga misura a questo regolamento e comprende, oltre agli Stati membri dell'UE, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Le modifiche più importanti della Convenzione di Lugano nel settore delle norme concernenti la competenza riguardano il foro del luogo di adempimento del contratto e la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori nonché definizioni proprie della Convenzione concernenti la litispendenza e la sede delle persone giuridiche. Nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni sono state effettuate modifiche importanti in quanto le obiezioni materiali contro la dichiarazione di esecutività vengono esaminate soltanto allo stadio del ricorso e gli errori insignificanti di forma nella trasmissione della petizione non impediscono più il riconoscimento e l'esecuzione.

La modifica pratica più importante è costituita dall'estensione del campo d'applicazione territoriale agli Stati che hanno aderito all'UE con l'allargamento a est



di quest'ultima, eccettuata la Polonia che aveva già aderito alla Convenzione di Lugano. Alla Convenzione riveduta possono aderire anche altri Stati. Eventuali nuovi membri dell'UE rientrano automaticamente nel campo d'applicazione della Convenzione.

Il rapporto esplicativo illustra le novità introdotte con la revisione della Convenzione nonché gli adattamenti previsti nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e nel disegno di Codice di procedura civile svizzero (D-CPC). Il messaggio del 21 febbraio 1990 concernente la Convenzione di Lugano si era espresso con riserbo in merito alle relazioni con il diritto procedurale ed esecutivo. Nel frattempo i problemi affiorati nella prassi hanno mostrato ampiamente che l'armonizzazione della Convenzione con la LEF e il diritto procedurale civile solleva questioni complesse. Il presente rapporto esplicativo è pertanto più particolareggiato del solito. L'entrata in vigore della Convenzione riveduta è anche l'occasione per adattare alla Convenzione e al D-CPC le disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) concernenti la competenza territoriale.

In allegato vi sottoponiamo l'avamprogetto di decreto federale e il rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere un parere. Ulteriori esemplari della documentazione inviata in consultazione e il testo della Convenzione in tutte le lingue ufficiali sono disponibili all'indirizzo

http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/international-privatrecht/lugano_uebereinkommen/0.html.

Il progetto posto in consultazione è redatto in due lingue ufficiali (ted e fr). Per gli accordi internazionali ciò è consentito in casi urgenti (art. 7 cpv. 2 2° periodo dell'ordinanza sulla procedura di consultazione, OCo; RS 172.061.1). L'urgenza è dovuta al fatto che la ratifica da parte delle altre parti contraenti è già in una fase molto avanzata e alla necessità di coordinamento con l'entrata in vigore del D-CPC. Vi ringraziamo della comprensione.

Vi prego di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto privato, 3003 Berna, o per posta elettronica a ipr@bj.admin.ch.

Ringraziandovi della collaborazione, vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale



Allegati:

- Avamprogetto di consultazione (Decreto federale e Convenzione di Lugano riveduta) e rapporto esplicativo (ted, fr)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (ted, fr, it)